

# Ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e remuneratorio gravante l'imposta sul tabacco e l'imposta sulla birra

del 4 dicembre 2007 (Stato 1° gennaio 2010)

---

*Il Dipartimento federale delle finanze,*

visto l'articolo 20 capoverso 4 della legge del 21 marzo 1969<sup>1</sup> sull'imposizione del tabacco (LImT);

visto l'articolo 41 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 ottobre 2009<sup>2</sup> sull'imposizione del tabacco;

visto l'articolo 25 capoverso 5 della legge del 6 ottobre 2006<sup>3</sup> sull'imposizione della birra (LIB);

visto l'articolo 22 capoverso 1 dell'ordinanza del 15 giugno 2007<sup>4</sup> sull'imposizione della birra (OIBir),<sup>5</sup>

*ordina:*

## **Art. 1<sup>6</sup>** Interesse moratorio

In caso di proroga del termine legale di pagamento o in caso di pagamento ritardato ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 LImT o degli articoli 25 capoversi 1 e 2 nonché 31 LIB, l'interesse moratorio ammonta al 5 per cento annuo.

## **Art. 2<sup>7</sup>** Interesse remuneratorio

In caso di restituzione tardiva dell'imposta sul tabacco ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 LImT o dell'imposta sulla birra ai sensi dell'articolo 25 capoverso 3 LIB, l'interesse remuneratorio ammonta al 5 per cento annuo.

## **Art. 3** Importo minimo

L'interesse remuneratorio e l'interesse moratorio sono corrisposti rispettivamente riscossi unicamente se il loro ammontare è di almeno 100 franchi.

RU 2007 6823

<sup>1</sup> RS 641.31

<sup>2</sup> RS 641.311

<sup>3</sup> RS 641.411

<sup>4</sup> RS 641.411.1

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 6 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5595).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 6 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5595).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 6 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5595).

**Art. 4** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 31 dicembre 1969<sup>8</sup> del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane che fissa l'interesse di mora gravante l'imposta sul tabacco è abrogata.

**Art. 5** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.